

BREVE NOTA**Oggetto: Servizi di manovra ferroviaria**

Circa lo schema di atto di regolazione allegato alla delibera di ART n. 133/2016 e la relazione illustrativa di accompagnamento, si osserva preliminarmente che, quantunque l'ambito di intervento della regolazione ivi indicato riguardi anche qualche impianto ricadente in circoscrizioni portuali, merita essere rammentato quanto segue.

Per ciò che attiene il **servizio di manovre ferroviarie in ambito portuale**, va tenuto presente che detto servizio venne inserito col decreto del Ministro dei trasporti datato 4/4/1996 tra i c.d. servizi di interesse generale, di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) della L. 84/94, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Quindi l'argomento non pare di competenza regolatoria di ART, a prescindere dal fatto che nei principali porti nazionali la situazione non sembra del tutto omogenea circa l'erogazione del servizio in questione, per ragioni in parte riconducibili ad equilibri preesistenti o comunque scelte localistiche.

Pertanto, fintanto che non verrà abrogato o rivisto il sopra citato decreto ministeriale appare difficile rinvenire, in luogo dell'AP ora AdSP, una competenza regolatoria di ART sui servizi di manovra dei carri ferroviari in ambito portuale, salvo assumere come possibili linee guida talune indicazioni generali scaturenti dalla delibera di detta Autorità in un'ottica di efficientamento ed economicità del servizio da rendere alla clientela portuale.

Aggiungasi altresì che l'attività di manovra dei carri ferroviari svolgentesi in porto avviene generalmente su aree demaniali e utilizzando impianti (binari ed altre infrastrutture/sovrastrutture) non di proprietà di RFI, quindi non rientranti nella fattispecie individuata da ART al punto 1 della propria delibera n. 30/2016 del 23/3/2016.

22/12/16